



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## 89013 - Provincia di Reggio Calabria

Tel.0966 - 508297 -508247 -

Pec :[protocollogioiatauro@asmepec.it](mailto:protocollogioiatauro@asmepec.it)

\*\*\*\*\*

### UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Prot. 20257  
Del 6.10/2015

Ai  
Responsabili apicali di settori- P.O. e loro sostituti  
All'avvocatura comunale

p.c.

Al  
Sig. Sindaco  
SEDE

#### Oggetto : direttiva anticorruzione in materia di proroghe e rinnovi contrattuali .

Al fine di uniformare l'azione amministrativa dei settori dell'ente in materia di proroghe e rinnovi contrattuali in cui è insito l'effetto elusivo di un sostanziale affidamento diretto di fornitura di beni e servizi - che costituisce una delle attività censite ad alto rischio di corruzione - si ritiene utile impartire le seguenti direttive aventi carattere di misure di prevenzione .

In ordine ai due istituti giuridici della proroga e del rinnovo va premesso come "la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale<sup>1</sup>

Il ricorso ad uno dei predetti istituti da parte della Pubblica Amministrazione ha carattere eccezionale e residuale .

La proroga infatti è volta a garantire solo la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare, previa instaurazione di un ulteriore rapporto negoziale, l'attività stessa.

In tema di rinnovo, invece, deve tenersi presente che l'art. 23 della Legge n.62/05 (legge comunitaria 2004) ha soppresso l'ultimo periodo dell' art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n.537 ( finanziaria 1994) nella parte in cui prevedeva la facoltà di rinnovo espresso <sup>2</sup>.

Per il Consiglio di Stato (Sezione IV 31/10/2006, n. 6458 ) l'intervento normativo di cui all'art. 23 L. 62/05, con cui è stata esclusa la possibilità del rinnovo dei contratti in cui è parte la P.A. , deve essere letto e applicato non solo in modo da escludere e impedire, in via generale e incondizionata, la rinnovazione

<sup>1</sup> Consiglio di Stato (Sez. V 31 dicembre 2003, n. 9302)

<sup>2</sup> **art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n.537- ultimo periodo** "Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

dei contratti di appalto scaduti, ma anche allo scopo di evitare l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi, stante il vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa e inderogabile) il rinnovo dei contratti.

“Ne discende dunque che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara”<sup>3</sup>

“La stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che ad un effetto simile possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti già in essere”. La proroga è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”<sup>4</sup>

Analogamente si è espressa l'ANAC, con Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, affermando che “La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”.

Dal quadro normativo- giurisprudenziale sopra delineato devono trarsi i seguenti precetti :

1. esclusione di un rinnovo e/o di proroga per tutti quei contratti per cui l'affidamento originario sia avvenuto senza ricorso a procedure di gara ;
2. Obbligo di indire, quando non diversamente stabilito dalla legge, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti;
3. Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, sarà sempre necessario acquisire, da parte del Responsabile del procedimento, una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.

#### **A) PROROGA -( Differimento del termine finale )**

- che in vista della scadenza originaria del contratto , sia stata indetta nuova procedura di gara;
- che la proroga venga disposta prima della scadenza del contratto e finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio nelle more di conclusione del nuovo procedimento contrattuale ;
- che la proroga sia limitata nel tempo e cioè per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di gara indetta ;
- che la proroga sia motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno/necessario lo slittamento dell'indizione della nuova gara

#### **B) RINNOVO**

<sup>3</sup> Consiglio di Stato Sez. V 8/7/2008, n. 3391.

<sup>4</sup> Consiglio di Stato Sez. V 11/5/2009, n. 2882.

- divieto di rinnovo tacito,
- che il rinnovo sia stato oggetto di espressa previsione e quantificazione - ai fini della determinazione del valore dell'appalto - nel bando di gara.

Si raccomanda alle SS.LL. di attenersi ai principi e alle disposizioni di legge sopra richiamati evidenziando che l'inosservanza è causa di responsabilità disciplinare oltre che oggetto di verifica anche ai fini della valutazione della performance individuale .

La presente direttiva sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente – sez. I liv. Disposizioni Generali > Atti generali, a norma del D. Lgs 33/2013, a cura del responsabile del settore I.

Li 5.10.2015

**IL RESPONSABILE PREV. CORRUZIONE**

Caterina Paola Romanò, Segretario Generale

**IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

*Caterina Paola Romanò, Segr. G.le*